

Affidamento del servizio di compilazione e trasmissione a DiSCo delle attestazioni ISEE parificate (ISEE-UP) necessarie alla determinazione delle condizioni economiche degli studenti non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio.

CAPITOLATO D'ONERI

CIG*****

PREMESSA

La Regione Lazio, attraverso l'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza "DiSCo", tutela il diritto allo studio universitario quale strumento fondamentale per "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana).

Le condizioni economiche dello studente richiedente i benefici erogati da DiSCo sono individuate dal DPCM n. 159/2013 in materia di ISEE e sulla base degli ulteriori criteri di selezione previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n. 68/2012 (situazione economica all'estero ed indicatore della situazione patrimoniale equivalente).

L'art. 8, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 68/2012 stabilisce che, nelle more dell'adozione di apposito decreto attuativo, restano in vigore le disposizioni del DPCM 9 aprile 2001 relative ai requisiti di reddito e di condizione economica.

Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario e le università individuano le condizioni economiche dello studente utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE-U).

L'ISEE universitario (**ISEE-U**) è una tipologia di ISEE specifico per i servizi di cui tutti gli studenti universitari devono poter disporre per fruire dei servizi per il diritto allo studio. Tale tipologia di indicatore può essere richiesto ed ottenuto solo dagli studenti italiani, comunitari ed extracomunitari il cui nucleo familiare risiede in Italia e produce redditi e detiene patrimoni in Italia.

Per ottenere l'ISEE gli studenti possono rivolgersi ad un operatore economico, ossia ad organismi esplicitati nella circolare INPS n. 73 del 10/04/2015, "*Accesso al Sistema informativo ISEE da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate: nuove istruzioni operative*" che prevede la possibilità, per le PP.AA. di consultare e acquisire i dati presenti nella banca dati ISEE.

Per gli studenti non residenti in Italia nonché per studenti stranieri residenti o soggiornanti in Italia con nucleo familiare o parte di esso residente all'estero, per quanto concerne l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari e le procedure di selezione dei beneficiari, trova applicazione quanto previsto dal su citato DPCM 9 aprile 2001, giusto il richiamo di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 del D.Lgs. n. 68/2012.

Nei casi in cui il nucleo familiare risieda all'estero non essendo quindi possibile procedere al calcolo dell'ISEE universitario, è adottato l'ISEE universitario parificato (**ISEE-UP**).

Vista l'impossibilità di acquisire dalla banca dati dell'INPS le dichiarazioni relative alla situazione economica degli studenti stranieri non residenti in Italia e degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi con genitori residenti all'estero (di seguito indicati come studenti stranieri), DiSCo, in esecuzione del protocollo d'intesa tra Andisu e la Consulta nazionale dei CAF, del 03 giugno 2015, intende individuare gli operatori economici cui affidare il servizio di informazione, compilazione e trasmissione a DiSCo, degli ISEE parificati (ISEE-UP) relativi alle attestazioni ISEE che non possono essere inserite e conservate nella banca dati INPS in quanto riferite a studenti non residenti in Italia, nonché studenti stranieri appartenenti all'UE o extra UE residenti in Italia, non autonomi, con nucleo familiare o parte di esso residente all'estero richiedenti le prestazioni per il diritto allo studio.

In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo, il servizio riguarderà studenti, richiedenti i benefici di DiSCo:

- studenti italiani residenti all'estero;
- studenti stranieri non residenti in Italia;
- studenti stranieri appartenenti all'UE o extra UE residenti in Italia non autonomi (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) con nucleo familiare o parte di esso residente all'estero per i quali le attestazioni ISEE parificate dovranno essere elaborate tenuto conto dell'ISEE che attesti redditi e/o patrimoni prodotti in Italia

In tale quadro risulta rilevante il fatto che il "Centro Assistenza Fiscale", in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, essendo l'organismo autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, è il soggetto dotato di quelle competenze indispensabili, nonché di notevole esperienza nel settore richiesto, in grado di fornire i servizi di cui necessita DiSCo.

ARTICOLO 1 (Oggetto del servizio)

L'affidamento ha per oggetto l'assistenza allo studente per la compilazione della dichiarazione relativa alla situazione economica all'estero mediante l'acquisizione della documentazione necessaria per la compilazione, calcolo e infine trasmissione a DiSCo dell'indicatore parificato universitario per l'a.a. 2024/2025 a favore degli studenti stranieri non residenti in Italia, degli studenti stranieri residenti in Italia non autonomi dal nucleo familiare d'origine, degli studenti italiani residenti all'estero, che facciano domanda per il bando Diritto allo studio, ovvero per ulteriori servizi erogati dal medesimo ente.

I servizi verranno resi gratuitamente agli studenti nelle sedi operative dell'operatore economico. Le sedi operative dell'operatore economico si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta, individuato all'atto della richiesta di convenzionamento, ovvero direttamente effettuando l'UPLOAD sul portale informatico specificatamente predisposto da DiSCo.

DiSCo, previa comunicazione scritta e conferma da parte dell'Ufficio competente, potrà individuare ogni altra eventuale fattispecie di studenti che potranno richiedere le attività di raccolta dati, di compilazione e calcolo dell'indicatore ISEE-UP.

ARTICOLO 2 (Valore e durata dell'affidamento)

L'importo a base di gara è stimato in € 15,00, IVA esclusa, per ogni certificazione ISEE-UP elaborata dall'operatore economico a favore di un singolo studente ed utilizzata dallo stesso per l'inoltro di domanda di ammissione ad uno dei benefici erogati da DiSCo, per un numero massimo di ***** attestazioni.

Il valore del contratto verrà quantificato dall'offerta economica formulata dall'affidatario a seguito di trattativa diretta condotta sul MEPA.

Il servizio avrà la durata di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto.

La liquidazione degli importi avverrà in due *tranche* e precisamente:

La liquidazione degli importi avverrà in due *tranche* e precisamente:

- Prima *tranche*: entro il mese di dicembre 2024 verrà liquidato l'importo corrispondente al 75% delle attestazioni trasmesse dall'operatore economico e presenti sulla piattaforma al 30 novembre 2024;
- Seconda *tranche*: entro il 31 luglio 2025 verrà liquidato a consuntivo l'importo restante, comprendente anche le attestazioni rilasciate successivamente al 30 novembre 2024, e previa verifica e controllo da parte di Disco della documentazione originale consegnata dall'operatore economico, sulla base della quale è avvenuto il rilascio delle relative attestazioni.

L'importo complessivo stimato per l'esecuzione del servizio si intende comprensivo di tutte le prestazioni connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dello stesso, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.

L'importo a base di gara non comprende i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni poiché trattasi di servizi di natura intellettuale.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero e non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 3 (Modalità di espletamento del servizio)

3.1 Attività a carico dell'operatore economico

L'operatore economico abilitato alla prestazione di cui trattasi, dovrà garantire gratuitamente l'accesso ai servizi per l'ottenimento dell'indicatore ISEE-UP e il rilascio della relativa attestazione a favore degli studenti di cui all'art. 2 comma 1.

Le attestazioni dovranno fare riferimento ai redditi e ai patrimoni previsti dalla normativa nel periodo di vigenza della convenzione per l'ottenimento di un'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dell'INPS.

Alla luce della normativa vigente il calcolo dell'indicatore parificato universitario viene effettuato previa presentazione e consegna, da parte dello studente, della documentazione rilasciata, in originale, dalle competenti autorità del Paese di residenza, obbligatoriamente tradotta in lingua italiana, attestante:

- a. la composizione del nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;

- b. i redditi lordi percepiti nel Paese d'origine - e/o in altri Paesi esteri - nel 2022 da ciascun componente del nucleo familiare;
- c. gli eventuali fabbricati posseduti da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2022 con l'indicazione della relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile alla medesima data.

L'operatore economico dovrà acquisire la documentazione originale sopra indicata producendone copia conforme informatica da conservare digitalmente per almeno 3 anni sui propri server, o su supporto di memoria separato, consegnando periodicamente a DiSCo, come dettagliato anche nell'accordo, gli originali accompagnati da una distinta riepilogativa.

L'operatore economico, contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione di ISEE-UP, provvederà al formale riconoscimento dello Studente rilasciando il Pin dispositivo tramite l'accesso e l'utilizzo del sistema "Ostium" messo a disposizione di Disco. L'operatore economico rilascerà agli studenti una copia cartacea della scheda raccolta dati per il calcolo dell'indicatore parificato universitario.

L'operatore economico dovrà garantire ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, relativa all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

L'operatore economico dovrà trasferire un file in formato XML a DiSCo contenente il tracciato record con gli indicatori ISEEU/ISPEU relativo al singolo studente richiedente.

L'operatore economico, inoltre, dovrà assumere tutti gli oneri e gli obblighi di seguito elencati:

- a. messa a disposizione di sedi autorizzate a svolgere tale servizio;
- b. disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità e capaci all'interlocuzione almeno nella lingua inglese;
- c. nomina di un responsabile/referente unico in grado di seguire la perfetta esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine dello stesso, anche al fine della trasmissione telematica dei dati;
- d. indicazione di un indirizzo e-mail dedicato alle comunicazioni con DiSCo;
- e. disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie e adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati;
- f. trattamento dei dati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) ovvero secondo normativa nel tempo vigente;
- g. costante dialogo con DiSCo per la verifica dell'andamento della convenzione e del servizio svolto a favore degli studenti al fine di attuare tempestivi interventi correttivi/integrativi necessari a fronteggiare eventuali difficoltà emergenti;
- h. ogni altro onere relativo all'esecuzione ed alla responsabilità del servizio.

3.2. Modalità di richiesta, consegna e trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche

L'operatore economico dovrà ricevere gli studenti al fine del rilascio dell'indicatore ISEE-UP, previo appuntamento, prenotabile nel periodo di esecutività del presente affidamento, assicurandone il rilascio al fine di garantire il rispetto delle scadenze dei Bandi e Avvisi pubblici (ovvero diversa data specificata dall'Ente DiSCo in base agli avvisi correlati ai benefici richiesti dallo studente).

Gli studenti potranno richiedere il servizio esclusivamente recandosi in presenza muniti di documento di identità in corso di validità presso una delle sedi territoriali dell'operatore economico aderente.

3.3. Trasmissione dei dati ISEE-UP

L'operatore economico dovrà trasmettere a DiSCo tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare contenuti nella scheda raccolta dati per il calcolo dell'ISEE-UP secondo le modalità tecniche fornite dallo stesso Ente.

L'operatore economico dovrà garantire la trasmissione telematica dei dati raccolti, tramite file xml e rispettando le specifiche (DTD) previste del protocollo d'intesa tra Andisu e la Consulta nazionale dei CAF, del 03 giugno 2015 così come integrate da DiSCo, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dell'ISEE-UP. Nel caso in cui la data di invio previsto ricada di sabato, domenica o festivo la trasmissione avverrà il primo giorno feriale utile.

La trasmissione dei dati a DiSCo sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta, individuato dall'operatore economico al momento della sottoscrizione della convenzione, che si occuperà di effettuare l'UPLOAD sul portale predisposto da parte dell'Ente.

3.4. Ulteriori obblighi

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato, l'operatore si impegna sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- garantire che i propri addetti svolgano, in assenza di conflitti di interesse, in modo diligente il servizio di cui all'oggetto;
- garantire che il proprio personale mantenga sempre un comportamento consono alla propria funzione.

L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, l'operatore si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.

L'operatore economico è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.

ARTICOLO 4 (Attività a carico di DiSCo).

L'Amministrazione durante tutta la durata dell'affidamento si impegna a fornire agli operatori economici la necessaria e puntuale collaborazione e potrà effettuare verifiche a campione circa le attività e le risultanze. Sarà a carico dell'Amministrazione garantire ampia comunicazione dell'avvenuta attivazione del servizio presso le sedi dell'operatore economico informando tempestivamente gli studenti attraverso i canali ufficiali (Bando, Sito Istituzionale, Canali Social) e affiggendo presso le proprie sedi (uffici, mense e residenze universitarie) apposite locandine informative che verranno distribuite anche agli stessi operatori economici. Inoltre l'Amministrazione farà produrre decalcomanie riportanti gli estremi della convenzione che l'operatore economico esporrà in modo ben visibile a favore dello studente.

L'Amministrazione provvederà una volta al mese, a partire dal mese di agosto, o a seguito di specifica richiesta da parte dell'operatore economico, al ritiro della documentazione originale - di cui al precedente art. 4 comma1 - presso le sedi operative dell'operatore economico, con proprie risorse o incaricando un corriere. Per entrambe le modalità verranno redatte specifiche istruzioni per la preparazione dei singoli fascicoli e del plico da consegnare all'incaricato di DiSCo o corriere autorizzato.

DiSCo predisporrà il portale informatico per l'acquisizione dei file in formato XML e metterà a disposizione degli operatori economici il sistema "Ostium" per il rilascio del Pin dispositivo, agli studenti stranieri non residenti che lo richiedono per la prima volta, fornendo adeguata formazione.

ARTICOLO 5 (Referenti delle parti contrattuali)

Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave:

Per l'Appaltatore

L'appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà nominare un Responsabile del Servizio a cui è affidata la direzione del servizio.

Il Responsabile del servizio sarà il soggetto impegnato con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi. Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente.

Il Responsabile del Servizio così nominato sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore. Tale Responsabile dovrà garantire la reperibilità e la disponibilità a recarsi presso l'Amministrazione quando richiesto dalla stessa.

Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo della reperibilità nei giorni e negli orari lavorativi del servizio e provvederà a garantire la qualità del servizio, anche attraverso la verifica della qualità percepita da operatori ed utenza, la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge ed alla "Documentazione di gara". Questi garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile con i Direttori dell'esecuzione del contratto nominati dall'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, ecc.) l'appaltatore provvederà a nominare un sostituto.

Per l'Amministrazione

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP): svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e allegato I.2 del medesimo decreto legislativo) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.

ARTICOLO 7 (Verifica di conformità)

Il contratto è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Le attività inerenti alla verifica di conformità saranno svolte ai sensi e con le modalità previste dall'art. 116 del D.lgs 36/2023 e dall'allegato14.II del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 8 (Cessione del contratto)

Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 119, comma 1 del D.lgs 36/2023).

ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Dlgs n. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs n. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Dlgs n. 36/2023.

Il contratto di appalto potrà inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione quando accerterà un grave inadempimento avvierà in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'[allegato II.14](#). All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiarerà risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione gli assegnerà un termine che, salvo i casi d'urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, entro i quali dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolverà il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:

- attivazione, da parte di Consip e/o della Centrale Acquisti regionale, di bandi/Convenzioni a copertura di prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente appalto, cui l'Amministrazione sia obbligata ad aderire;
- esito negativo dell'informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza;
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione ingiustificata, per un periodo superiore a 5 giorni, delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento

della richiesta da parte dell'Amministrazione;

- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal G.D.P.R.;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica formulate in sede di gara;
- inosservanza del codice di comportamento dei dipendenti di DiSCo (pubblicato sul sito istituzionale del committente).
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa;

In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare la fornitura e installazione ad un altro operatore economico.

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 e comma 2 del D.lgs n. 36/2023., in caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.

ARTICOLO 10 (Recesso)

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ARTICOLO 11 (Recesso dal contratto da parte dell'affidatario)

Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.

ARTICOLO 12 (Modalità di pagamento e obblighi dell'amministrazione)

In riferimento alle prestazioni indicate nel Capitolato tecnico, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emesse mensilmente, nel rispetto delle modalità operative indicate nell'art. 2 del presente Capitolato d'oneri. Su ciascuna fattura dovranno essere riportati i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'affidamento;
- b) CIG
- c) l'importo totale della prestazione.
- d) gli estremi dell'impegno di spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di DiSCo).

Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del RUP. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso RUP abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte e con gli obiettivi raggiunti.

La società appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a DiSCo - Via Cesare de Lollis, 24/15- 00185 Roma.

Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea. Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell'aggiudicatario alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l'Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito www.indicepa.gov.it (digitando l'Ente appaltante). Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: www.fatturapa.gov.it che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.

L'Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.

Il pagamento avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall'aggiudicatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.13 del presente Capitolato.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario potrà sospendere la prestazione del servizio; qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'aggiudicatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento delle fatture avverrà previa verifica della regolarità della prestazione dei servizi.

ARTICOLO 13 (Penali)

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione;

- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Nel caso di applicazione di penali, l'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

ARTICOLO 14 (Coperture assicurative)

Il OPERATORE ECONOMICO dovrà garantire, tramite idonea polizza assicurativa emessa da primarie compagnie di assicurazione, eventuali danni cagionati agli studenti che si avvalgono dei servizi di cui al presente affidamento, ad esempio, risultare esclusi dalla graduatoria per errata compilazione o tardivo invio a DiSCo, oltre i termini previsti al precedente articolo 3 sollevando da qualsiasi responsabilità DiSCo.

ARTICOLO 15 (Stipula del contratto e spese relative)

L'Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del Dlgs 36/2023 la mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario potrà costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 16 (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto è Donatella Ruopoli.

ARTICOLO 17 (Tutela della privacy)

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è DiSCo.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 18 (Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 19 (Clausola compromissoria)

Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ARTICOLO 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*.

La medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente contratto di appalto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere. Inoltre, il presente appalto è soggetto alle norme in materia di circolazione stradale e di trasporti pubblici ed a tutta la normativa di settore vigente.

(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)

L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: ARTICOLO 8 (Cessione del contratto); ARTICOLO 9 (Risoluzione del contratto); ARTICOLO 10 (Recesso); ARTICOLO 18 (Foro competente). ARTICOLO 19 (Clausola compromissoria).